

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2180

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **CAPPELLANI**

Disposizioni in materia di sviluppo sociale ed economico nella transizione energetica e produttiva alla bioeconomia

Presentata il 15 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, recante « Disposizioni in materia di sviluppo sociale ed economico nella transizione energetica e produttiva alla bioeconomia », intende fornire un quadro di riferimento organico mediante il quale lo Stato consentirà sia ai cittadini che al sistema produttivo di godere dei benefici recati dalle nuove tecnologie dell’energia e della bioeconomia. A tale fine, si prevedono quattro importanti innovazioni ispirate al principio della concretezza:

1) l’approvazione di linee guida nazionali per l’integrazione architettonica e paesaggistica delle fonti energetiche rinnovabili, per consentire l’installazione di impianti di energia solare nelle civili abitazioni, nelle imprese e negli uffici pubblici. La mancanza di tali linee guida, infatti, fa sì che famiglie, imprese ed enti pubblici non possano installare tali impianti nonostante l’esistenza delle relative tecnologie — molte delle quali sono state sviluppate in

Italia, come le tegole fotovoltaiche — in grado di coniugare pienamente la tutela del patrimonio storico-artistico e architettonico e del paesaggio con la generazione di energia da fonte solare;

2) l’approvazione del Piano nazionale per le nuove tecnologie dell’energia, finalizzato a sostenere lo sviluppo accelerato dell’industria delle batterie al litio: la tecnologia chiave sia per il passaggio alla mobilità elettrica che per l’autonomia energetica di famiglie, imprese, scuole, ospedali e uffici pubblici;

3) l’approvazione del Piano nazionale per le bioplastiche, con cui sostenere il passaggio dell’industria chimica nazionale dalla plastica tradizionale ottenuta dal petrolio alle bioplastiche biodegradabili o compostabili;

4) l’istituzione, in Sicilia, del Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull’energia solare, operante in diretta colla-

borazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea, incaricato, in generale, di promuovere l'adozione diffusa delle nuove tecnologie dell'energia rinnovabile, nonché di assicurare la transizione del sistema produttivo alle tecnologie e ai metodi della bioeconomia e dell'economia circolare.

Nella bioeconomia, i prodotti chimici, i polimeri e molti altri materiali oggi ottenuti in gran parte a partire dal petrolio sono invece ottenuti dalle risorse biologiche e, in particolare, dagli scarti agricoli e forestali, mentre l'energia utile è ottenuta dalle fonti energetiche rinnovabili e, primariamente, dall'acqua, dal sole e dal vento.

I principali Paesi europei, Francia e Germania, hanno già chiesto alla Commissione europea il permesso di concedere ingenti aiuti di Stato a un istituendo consorzio franco-tedesco delle batterie al litio. La Germania chiuderà il 2019 con una produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, per la prima volta nella storia, supererà quella ottenuta dalle fonti fossili (carbone e gas naturale). L'Italia può e deve ottenere risultati analoghi o persino superiori coinvolgendo di più e meglio il sistema sociale e produttivo del meridione e dotandosi di un quadro organico di riferimento e di strumenti concreti come quelli previsti dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni per favorire lo sviluppo sociale ed economico nella transizione energetica e produttiva alla bioeconomia al fine di consentire alla comunità nazionale e alle future generazioni di godere dei relativi benefici di ordine sociale, economico, ambientale e sanitario.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per bioeconomia si intende la produzione di energia mediante fonti energetiche rinnovabili e la produzione di sostanze e di materiali utilizzati dall'industria mediante risorse biologiche rinnovabili. La bioeconomia si applica all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca, alla produzione alimentare, all'energia e alle bioproduzioni.

Art. 3.

(Programmazione)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la presente legge favorisce: la diffusione di massa della generazione distribuita dell'energia attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, di impianti privi di emissioni inquinanti in atmosfera; la produzione industriale dei sistemi di accumulo dell'energia elettrica a servizio dei veicoli elettrici, degli edifici e della rete elettrica nazionale; l'adozione diffusa di sistemi di buone prassi di bioeconomia circolare; l'istituzione, nel territorio della Regione siciliana, del Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull'energia solare.

Art. 4.

(Generazione distribuita dell'energia attraverso impianti a servizio degli edifici e tutela del patrimonio storico-artistico, architettonico e ambientale)

1. La Repubblica promuove l'installazione, nel territorio nazionale, di impianti fotovoltaici, fototermici e microeolici a servizio degli edifici, nel rispetto della tutela del patrimonio storico-artistico, architettonico e ambientale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 della Costituzione e dalle linee guida per l'integrazione architettonica e paesaggistica delle fonti energetiche rinnovabili, di cui al comma 2.

2. Le linee guida per l'integrazione architettonica e paesaggistica delle fonti energetiche rinnovabili sono adottate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono aggiornate ogni due anni in base alle eventuali innovazioni tecnologiche intervenute. In particolare, le linee guida prevedono che la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili sia effettuata nel rispetto del prioritario interesse nazionale e dell'Unione europea di generare energia da fonti energetiche rinnovabili, senza emissioni inquinanti in atmosfera, attraverso tecnologie di conversione dell'energia contenuta nella radiazione solare, nel vento o sotto forma di calore diffuso nel suolo e nell'aria. Esse, inoltre, definiscono i requisiti per la corretta integrazione architettonica dei sistemi fototermici, fotovoltaici e microeolici e delle pompe di calore negli edifici tutelati e in quelli situati in aree dei centri storici sottoposte a tutela e nell'ambiente circostante. Le tecnologie individuate dalle linee guida assicurano la conservazione dell'assetto esteriore complessivo dell'area circostante prevedendo il mantenimento e l'integrità dei valori del luogo, dello stile costruttivo e del pregio architettonico originali degli edifici che utilizzano le nuove tecnologie dell'energia solare.

3. Per gli edifici non tutelati o situati in aree non sottoposte a tutela, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e l'adegua-

mento di impianti fotovoltaici e microeolici a servizio degli edifici medesimi sono liberi, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 2018.

4. Per gli edifici non tutelati o situati in aree non sottoposte a tutela, l'installazione, la riparazione, la sostituzione e l'adeguamento di impianti fototermici destinati alla produzione di acqua calda o di aria calda aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi sono liberi, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

5. Per gli edifici tutelati o situati in aree sottoposte a tutela, gli impianti solari fotovoltaici, fototermici e microeolici devono essere realizzati in conformità alle linee guida di cui al comma 2 e l'autorizzazione alla loro installazione è rilasciata dalle competenti soprintendenze entro trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

Art. 5.

(Generazione distribuita dell'energia attraverso impianti eolici e fotovoltaici e tutela del paesaggio)

1. In conformità al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, la Repubblica promuove la diffusione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, da fonti eoliche, idriche e fotovoltaiche, garantendo la tutela del paesaggio, delle coltivazioni agricole e della fauna.

2. Per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti eoliche e da fonti fotovoltaiche di potenza nominale superiore a 1 megawatt (MW), il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisce i criteri per ridurre al minimo l'impatto di tali impianti sul consumo di

territorio e per individuare le aree non idonee alla realizzazione dei medesimi impianti in quanto caratterizzate da particolare e incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio.

3. Per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche di potenza superiore a 1 MW si applicano le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 18 settembre 2010.

Art. 6.

(Promozione della produzione industriale delle tecnologie per l'accumulo dell'energia elettrica)

1. Al fine di conseguire i relativi benefici di ordine ambientale e sanitario, la Repubblica promuove, attraverso specifici incentivi finanziari, la diffusione dei veicoli a trazione elettrica di cui all'articolo 17-bis, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il Piano nazionale per le nuove tecnologie dell'energia.

3. Le aziende a partecipazione statale Leonardo Spa, Enel Spa, Ansaldo energia Spa e STMicroelectronics Srl predispongono e inviano al Ministero dello sviluppo economico un programma per il cofinanziamento da parte dello Stato e per la costruzione di nuovi stabilimenti per la produzione di accumulatori agli ioni di litio, da utilizzare sia per la mobilità elettrica sia per la raccolta e per il rilascio di energia a servizio di impianti elettrici collegati alla rete elettrica nazionale.

4. Gli investimenti relativi agli interventi previsti nel programma di cui al comma 3 sono considerati strategici.

Art. 7.

(Promozione delle bioproduzioni)

1. La presente legge promuove l'adozione progressiva e diffusa da parte dell'industria chimica di nuove tecnologie per le produzioni chimiche di sintesi mediante risorse biologiche e, in particolare, mediante scarti delle produzioni agricole e forestali, incentivando altresì la produzione di bioplastiche compostabili e biodegradabili, quale alternativa economicamente ed ecologicamente sostenibile alla contaminazione dell'ambiente da parte della plastica non biodegradabile e non compostabile, e dei relativi microderivati.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il Piano nazionale per le bioplastiche. L'azienda chimica a partecipazione statale Versalis Spa predispone e invia al Ministero dello sviluppo economico un programma per la produzione iniziale di bioplastiche, comprese quelle ad alto valore aggiunto, da utilizzare, tra l'altro, nei settori della mobilità, dell'aviazione civile, della cosmesi e della cura della persona.

Art. 8.

(Promozione delle buone prassi di bioeconomia circolare)

1. La presente legge promuove l'adozione diffusa nel territorio nazionale delle buone prassi di bioeconomia circolare, compresi i moderni sistemi per il recupero e per il riutilizzo dell'acqua piovana per tutti gli usi non potabili, per il recupero e per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate, per la fitodepurazione e per l'utilizzo diffuso del *compost* come fertilizzante in agricoltura e nel settore del florovivaismo in sostituzione delle torbe.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, verifica lo stato di utilizzazione delle tecnologie e dei metodi della bioeconomia circolare nelle regioni e nelle province autonome. Entro i successivi sei mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le medesime regioni e province autonome e in collaborazione con le associazioni ambientaliste, con le associazioni dei datori di lavoro del settore agricolo e con altri soggetti portatori di interessi, definisce le misure di promozione più idonee per assicurare la diffusione di tali tecnologie e metodi.

Art. 9.

(Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull'energia solare)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, nel territorio della Regione siciliana, il Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull'energia solare, ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e operante in diretta collaborazione con il Centro comune di ricerca della Commissione europea.

2. Il Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull'energia solare svolge attività di formazione, ricerca e divulgazione finalizzate a favorire l'adozione su vasta scala della generazione distribuita di energia da fonti energetiche rinnovabili nonché delle tecnologie e dei metodi della bioeconomia da parte di famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, con specifica attenzione alle esigenze di sviluppo delle regioni meridionali il cui prodotto interno lordo *pro capite* è minore del 75 per cento della media dell'Unione europea.

3. Il Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull'energia solare, in particolare, pubblica studi innovativi sul sistema energetico, conduce attività di ricerca e di sviluppo nel campo della bioeconomia e dell'energia solare e formula indirizzi e raccomandazioni per favorire la transizione alle fonti energetiche rinnovabili, prive

di emissioni inquinanti in atmosfera, e alle bioproduzioni derivanti da risorse naturali e rinnovabili preferibilmente di origine vegetale nonché per promuovere l'adozione diffusa di buone prassi di bioeconomia circolare.

4. Il Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull'energia solare, inoltre, cura la formazione di dirigenti dotati di competenze aggiornate, scientifiche e manageriali, operanti presso le pubbliche amministrazioni e le imprese, per favorire la transizione alle nuove tecnologie dell'energia e alla bioeconomia nella logica integrata della crescita economica, dell'inclusione sociale e del risanamento ambientale.

5. Il Centro comune di ricerca sulla bioeconomia e sull'energia solare svolge, altresì, attività di promozione e di sensibilizzazione dei cittadini sulle fonti energetiche rinnovabili e sull'efficienza energetica, al fine di incentivare l'innovazione e l'adozione diffusa di buone prassi nei settori dell'energia solare, della bioeconomia e della sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 10.

(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale sull'attuazione della presente legge e, in particolare, sui risultati conseguiti al fine di assicurare, entro l'anno 2050, la transizione alle fonti energetiche rinnovabili e alla bioeconomia.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0090100